

Capitolo I

L'INTERPRETAZIONE LETTERALE

SOMMARIO: 1. Introduzione e piano di indagine. – 2. L'interpretazione letterale: brevi premesse sull'oggetto dell'art. 12, 1° co., disp. prel. c.c. (la «legge»). – 3. Il «senso» che si palesa dal «significato delle parole» secondo la «loro connessione». – 4. I «confini» dell'interpretazione letterale. L'«interpretazione estensiva». – 4.1. L'«interpretazione riduttiva». – 5. Il «campo semantico» di una parola. Una premessa. – 5.1. La «sinonimia» e la relazione tra due «lessemi». – 5.2. Relazioni tra termine di significato generale («iperonimo») e di significato specifico («iponimo»). – 5.3. La «meronimia» (la relazione semantica per cui una parola designa una parte di un tutto, indicata da un'altra parola). – 6. Breve chiosa: l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Per un chiarimento del «presente» prima dell'arrivo del «futuro».

1. Introduzione e piano di indagine

Sul tema dell'interpretazione della legge, verrebbe da dire in prima battuta, è stato detto tutto. Non soltanto gli studiosi delle scienze giuridiche, ma pure i filosofi, i sociologi, i cultori delle scienze politiche e di quelle sociali hanno contribuito a riempire, nel tempo, interi scaffali di biblioteche¹. Il civilista odierno è ben avvertito di questo; ma sa, allo stesso tempo,

¹Limitando lo sguardo alle opere giuridiche di tipo monografico v., nel trentennio antecedente a questo lavoro, B. CAPPONI, *Legittimità, interpretazione, merito. Saggi sulla Cassazione civile*, Napoli, 2023; F. CARINGELLA, *L'interpretazione del diritto. Il viaggio dalla disposizione alla norma*, Napoli, 2021; F. ASTONE, *Appunti sull'interpretazione della legge*, Pisa Ospedaletto, 2020; T. GAZZOLO, *Una doppia appartenenza. Tullio Ascarelli e la legge come interpretazione*, Pisa Ospedaletto, 2019; V. SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Milano, 2018; L. VIOLA, *Interpretazione della legge con modelli matematici*, 2ª ed., Milano, 2018; F. POLITI, *Studi sull'interpretazione giuridica*, Torino, 2019; R. BASILE, *Anima giuri-*

che – soprattutto nelle materie privatistiche – il dibattito sull'interpretazione è fra i più accesi, tanto da assumere carattere «divisivo».

A proposito delle «divisioni» esistenti, peraltro, occorre bene intendersi. Con molta approssimazione (e una dose non trascurabile di superficialità), talvolta si sente dire che da un lato vi sono i «positivisti», i quali ritengono di doversi muovere nei limiti «letterali» della disposizione; dall'altro i fautori di una lettura «sistematica» della legge, che deve essere interpretata alla luce del nostro ordinamento (e, in particolare, dei principî costituzionali).

Si finisce così per semplificare – fino quasi a mistificare – la realtà delle cose. Non si intende affermare, sia chiaro, che non è dato rinvenire pro-

sdizionale e anima politica, Milano, 2017; F. MODUGNO, *Interpretazione giuridica*, t. 1. *L'oggetto*, Padova, 2015; ID., *Trasformazioni della funziona legislativa*, vol. II, *Crisi della legge e sistema delle fonti*, Milano, 2000; G. CORSO, *Principio di legalità e interpretazione della legge*, Napoli, 2014; D. ZIINO, *Profili dell'interpretazione giuridica*, Milano, 2011; P. CHIASSONI, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna, 2007; V. ITALIA, *L'interpretazione delle regole giuridiche nei sistemi normativi*, Milano, 2006; G. LEVI, *L'interpretazione della legge: i principi generali dell'ordinamento giuridico*, in *Studi di dir. priv. ital. e stran.*, Milano, 2006; G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano, 2006; M. CAVINO, *Interpretazione discorsiva del diritto. Saggio di diritto costituzionale*, Milano, 2004; F. CIARAMELLI, *Creazione e interpretazione della norma*, Troina, 2003; A. PUGIOTTO, *La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali*, Milano, 2003; V. VELLUZZI, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Torino, 2002; E. RUSSO, *L'interpretazione delle leggi civili*, Torino, 2000; Q. SKINNER, *Dell'interpretazione*, Bologna, 2001; V. FROSINI, *La lettera e lo spirito della legge*, Milano, 1998; A. GARDINO CARLI, *Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di interpretazione autentica delle leggi*, Milano, 1997; G. VERDE, *L'interpretazione autentica della legge*, Torino, 1997; M. MERONI, *La teoria dell'interpretazione di Tullio Ascarelli*, Milano, 1989. Fra le opere collettanee, circoscrivendo per ora l'orizzonte temporale all'ultimo quindicennio, v., fra le altre, AA.VV., *L'«interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, t. 2, 2ª ed., a cura di G. Carapezza Figlia e G. Perlingieri, Napoli, 2021; AA.VV., *L'interpretazione tra legge e contratto. Dialogando con Aurelio Gentili*, Atti del convegno tenuto a Bari i giorni 29-30 settembre 2016, a cura di M. Pennasilico, Napoli, 2019; AA.VV., *Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali*, a cura di G. Bronzini e R. Cosio, Milano, 2017; AA.VV., *L'interprete giuridico. Profilo professionale e metodologia di lavoro*, a cura di M. Rudvin e C. Spinzi, Roma, 2015; AA.VV., *L'«interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, t. 1, a cura di G. Carapezza Figlia e G. Perlingieri, Napoli, 2012; AA.VV., *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 6 novembre 2009, Milano, 2010; AA.VV., *Interpretazione e traduzione del diritto*, Atti del convegno tenuto a Trento presso la Facoltà di Giurisprudenza il 30 novembre 2007, a cura di E. Ioriatti Ferrari, Milano, 2008; AA.VV., *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, a cura di P. Femia, Napoli, 2006.

fonde diversità (per dogmatica, approccio e metodo) fra le diverse teoriche sull'interpretazione giuridica. Il punto è che il «positivista» non abbandona (non può farlo) la visione d'insieme dell'ordinamento; il fautore della lettura «sistemica» non tralascia (non può farlo) il dato letterale della disposizione. Coloro che dovessero assumere posizioni «estremiste» finirebbero per disattendere le regole interpretative codificate.

La breve premessa consente di enunciare la tesi di fondo che, in questo libro, si intende dimostrare: l'«interpretazione letterale», da una parte, e quella «logico-giuridica/logico-sistemica», dall'altra, possiedono una pari dignità nel procedimento ermeneutico. Questo significa che: i) non si potrà mettere in un cono d'ombra (o, peggio, far scomparire) l'uno o l'altro criterio interpretativo; ii) si dovranno studiare le regole d'ingaggio per la convivenza fra gli stessi. In particolare, se è vero, come si studierà, che l'interpretazione «logico-giuridica/logico-sistemica» consente di attribuire a una disposizione un significato (anche) impensabile in base ad una prima lettura, il testo normativo possiede «confini letterali» al di fuori della quale non è consentito andare. Diversamente, si finirebbe per attribuire una (ingiustificata) prevalenza all'interpretazione «logico-giuridica/logico sistemica», relegando all'oblio il criterio letterale.

Il percorso di ricerca delineato, è evidente, richiede di soffermarsi su entrambi i criteri enunciati nell'art. 12 disp. prel. c.c. Il primo capitolo, così, sarà dedicato all'«interpretazione letterale»: in particolare, si cercheranno di indagare i contorni, forse non del tutto esplorati, di quella che definirò «interpretazione letterale in senso stretto» (interpretazione secondo il significato «originario» delle parole, «interpretazione riduttiva», «interpretazione estensiva») e quella che nominerò «interpretazione letterale in senso ampio» (che studia il «campo semantico» delle parole). Superati questi confini, converrà sottolinearlo sin da subito, saremo al di fuori di un'operazione ermeneutica ancorata, come lo *ius positum* impone, al significato letterale delle parole. L'ingresso repentino e – per certi versi – definitivo della «intelligenza artificiale» nel patrimonio delle conoscenze tecno-digitali, consente di formulare un'ipotesi di lavoro: l'AI (o meglio, una versione di essa appositamente studiata per le finalità qui in considerazione) potrebbe essere in grado di fornire, praticamente in tempo reale, il quadro dei possibili significati «ristretti» o «estesi» del termine contenuto in una disposizione giuridica; potrebbe, ancora, delineare con rigorosa precisione il «campo semantico» di una parola. Con il che, sia chiaro, l'operazione ermeneutica non potrà considerarsi certo esaurita: terminato questo *step*, ve ne è uno suc-

cessivo, in cui la sensibilità dell'interprete non pare possa essere soppiantata per intero da un calcolo algoritmico.

Di questa ulteriore fase si occupa il secondo capitolo, avente ad oggetto l'«intenzione del legislatore». L'indagine, qui, cercherà in primo luogo di superare categorie descrittive e concettuali alquanto tratlative e non sempre foriere di risultati soddisfacenti nel momento in cui si attende alla loro applicazione pratica. Si comprenderà, allora, come – a seconda dei casi – la *ratio legis* potrà declinarsi utilizzando ora il criterio «logico-sistematico» ora il «criterio logico-giuridico». Entrambi i criteri (i quali possiedono una loro specificità, non mettendo capo a un'endiadi, né definitoria né concettuale) sono suscettibili di «combinarsi» in diverso modo con il significato letterale delle parole contenute nella disposizione giuridica. Di più, anzi: si dimostrerà, già nella parte iniziale dello studio, che in non pochi casi gli strumenti in parola debbono essere introdotti, sin da subito, al fine di chiarire il «primo significato» di una parola; può accadere, cioè, che quest'ultima non riceva un'attribuzione di senso né attraverso la connessione con altre né attraverso il ricorso alle regole della grammatica della lingua italiana. Il significato in tal guisa delineato, poi, potrà essere ulteriormente precisato, proprio in omaggio alla *ratio legis* della disposizione giuridica. Se è così, si dovrà sottolineare il carattere fuorviante del brocardo tradizionale *in claris non fit interpretatio*; e, ancora, si trarranno ulteriori – e forse non marginali – rilievi per dare linfa alla tesi inizialmente avanzata (quella secondo cui i criteri ermeneutici che compongono l'art. 12 disp. prel. c.c. convivono e si amalgamano tra loro secondo cadenze di volta in volta diverse). Si proporrà, all'esito del capitolo secondo, uno «schema interpretativo» di tipo deduttivo: una sorta di «bussola» declinabile secondo una serie di possibili varianti che si cercheranno di tratteggiare.

Giunti a questo punto, ci si dovrà imbattere in un passaggio ineludibile dello studio, che sarà oggetto del terzo e del quarto capitolo. In sintesi: che ne è dei menzionati criteri interpretativi di fronte alle disposizioni costituzionali ed ai principî in esse contenute? Deve dirsi che l'art. 12 disp. prel. c.c. e le regole ermeneutiche da esso prescritte sono destinati a perdere di centralità? Si può discutere di una tacita abrogazione della norma civilistica? Il tema è quello dell'interpretazione conforme a Costituzione o, come può pure dirsi, del diritto civile nella legalità costituzionale: espressioni, queste, che costituiscono la base del costante ragionamento di una parte della dottrina (non solo civilistica) e che si rinvergono spesso nelle applicazioni della giurisprudenza, compresa quella costituzionale. Su questo approccio, più esattamente, ci si intratterrà nel capitolo terzo; in quello suc-

cessivo, invece, saranno esposte una serie di ragioni che portano a escludere la possibilità di accedere all'interpretazione di una disposizione che superi (attraverso la valorizzazione della Carta fondante) il dato letterale in essa contenuto. Una siffatta opzione non sembra conforme al nostro sistema di diritto positivo; e oltretutto – come si approfondirà – risulta essere carica di conseguenze di non poco momento, tanto da mettere in discussione proprio alcuni di quei principî fondanti che si vorrebbero valorizzare. Non si tratta, è bene anticiparlo sin d'ora, di escludere la rilevanza fondamentale (e imprescindibile) della Costituzione nel procedimento ermeneutico. Si prenderanno in rassegna singole fattispecie, infatti, in cui la *ratio* della disposizione giuridica si coglie proprio attraverso la (necessaria) combinazione con uno o più principî costituzionali. Quest'ultimi (lungi dall'essere racchiusi staticamente in una torre d'avorio, cui tutto deve tendere) si muovono costantemente nell'ambito dell'ordinamento, e finiscono per amalgamarsi con talune disposizioni giuridiche (la cui *ratio* sarà a «trazione costituzionale»). In alcuni casi, però, si dovrà constatare che la disposizione giuridica è «refrattaria» ai principî costituzionali. L'incompatibilità, in particolare, si manifesta nell'impossibilità rimanere nell'ambito dell'«interpretazione letterale» al fine di accogliere, all'interno della disposizione stessa, il principio costituzionale di riferimento. Lo stesso modo di procedere, peraltro, si può adottare di fronte alla c.d. «interpretazione conforme» della disposizione interna al diritto dell'Unione europea: pure in questo caso, infatti, si dovrà rifuggire dall'idea di «piegare» la disposizione per far dire ad essa quello che vuole la fonte sovranazionale (nonostante il fatto che il significato letterale esclude questa opzione).

Nel quinto capitolo si affronterà il tema del rapporto tra gli atti di autonomia privata e i principî costituzionali. Si intende dimostrare, qui, che la centralità, nel discorso interpretativo, dell'art. 12 disp. prel. c.c., non viene meno ove lo sguardo dell'interprete si rivolga agli atti negoziali (in primo luogo il contratto). Quest'ultimi, certamente, dovranno essere confrontati con i principî contenuti nella Carta fondamentale; ma il confronto dovrà svolgersi nell'ambito delle regole interpretative codificate. Al di fuori di queste, l'autonomia privata rischia di sperdere i suoi spazi di operatività (e, dunque, di rimanere in balia di scelte difficilmente prevedibili). Tenendo fermo questo aspetto, allora, potranno essere affrontate (e in parte ripensate) le principali questioni che animano il dibattito in materia: ci si riferisce, in particolare, al tema dell'incidenza delle clausole generali (e dei principî costituzionali) sugli atti dell'autonomia privata; a quello dell'intervento *ex officio* del giudice sulla base delle disposizioni della Costituzione; al dibattito sulla

possibilità di dichiarare invalido o illecito un atto di autonomia privata, stante la sua «non meritevolezza» alla luce dei più principî costituzionali. Per questa via, si dovrà dire che il discorso sull'ermeneutica normativa finisce per comprendere quello della definizione degli spazi dell'autonomia privata, palesando così la sua centralità non solo nell'accogliuta degli studiosi ma, più ampiamente, nella realtà economico-sociale del Paese.

Il sesto capitolo, infine, studierà come la giurisprudenza della Suprema Corte degli ultimi quattro decenni si sia posta di fronte all'art. 12 disp. prel. c.c. Ci si accorgerà del fatto che, attualmente, il campo è conteso da almeno tre indirizzi (alcuni dei quali in palese conflitto l'uno con l'altro). Questo dimostra che il tema dell'interpretazione della legge è più attuale che mai, tanto da meritare un ripensamento di alcune categorie concettuali che si vorrebbero intoccabili.

2. L'interpretazione letterale: brevi premesse sull'oggetto dell'art. 12, 1° co., disp. prel. c.c. (la «legge»)

L'art. 12, 1° co., disp. prel. c.c. stabilisce che «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore» (l'articolo è rubricato «Interpretazione della legge»).

Prima di addentrarci nello studio del c.d. criterio «letterale», converrà affrontare un tema che riguarda, per così dire, l'oggetto della disposizione in esame.

In particolare, va indagata l'espressione «legge» contenuta nella disposizione: cosa si intende con essa? Si cali la disposizione nel «sistema» delle fonti esistenti nel 1942: l'art. 1 disp. prel. c.c. prevede che «sono fonti del diritto «1) *le leggi*; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative; 4) gli usi». Si deve dunque dire che l'art. 12 disp. prel. c.c. faccia riferimento esclusivamente a una delle fonti del diritto, ossia la legge? Certamente no. E vediamo bene il perché.

Innanzitutto, il r.d. 16 marzo 1942, n. 162 ha approvato il testo del Codice civile entrato in vigore il 19 aprile 1942. Il Codice è anticipato da 31 articoli (molti dei quali abrogati), costituenti, secondo la definizione del regio decreto, le «Disposizioni sulla *legge in generale*»². L'espressione «legge

² Ai titoli delle disposizioni legislative va attribuito valore precettivo (e non certo me-

in generale» è tale da riferirsi non soltanto a una delle fonti del diritto elencate dall'art. 1 delle disp. prel., c.c. (*le leggi*), ma a tutte le disposizioni dell'ordinamento giuridico. Pertanto, quando l'art. 12, 1° co., disp. prel. c.c. discute di applicazione della «legge», si riferisce a qualsiasi disposizione che derivi da una delle fonti del diritto previste nell'ordinamento italiano. Il che, si badi, vale non soltanto per il quadro delle fonti vigenti all'epoca dell'entrata in vigore del Codice civile del 1942, ma anche per quello (ben più complesso) che accompagna i tempi odierni.

Inoltre, leggendo con uno sguardo d'insieme le disposizioni preliminari al Codice civile, ci si accorge che alcune di esse sono dedicate alle singole fonti del diritto (l'art. 2 alle leggi e all'emanazione da parte del Governo di atti aventi forza di legge; gli artt. 3 e 4 ai regolamenti)³; e tuttavia, non sono dettati diversi criteri ermeneutici (uno per le leggi, uno per i regolamenti, e così via), dovendosi far capo – unitariamente – alle regole dettate per la «legge in generale» dall'art. 12 disp. prel. c.c.⁴.

Ancora, a ulteriore conferma di quanto appena rilevato, si provi ad immaginare (per assurdo) che le regole interpretative prescritte dalla disposizione in commento si riferiscano soltanto alla legge ordinaria (che oggi è la legge parlamentare)⁵. Quali criteri interpretativi varrebbero per le altre

ramente descrittivo). V., in argomento, l'insuperato lavoro di A. BELVEDERE, *Il problema delle definizioni nel codice civile*, Milano, 1977. Cfr. anche Cass., 1° febbraio 2022, n. 2989, per la quale «in tema di interpretazione di una norma di legge, la rubrica costituisce un elemento dal quale l'interprete, nei casi dubbi, non può prescindere e va valorizzata, in particolar modo, quando abbia una formulazione generica e lata, più ampia delle previsioni contenute nel testo della stessa norma».

³ Gli artt. 6 e 7 (abrogati) riguardavano le norme corporative.

⁴ Negli anni Trenta del secolo scorso, del resto, Guido Zanobini affermava senza incertezze che «l'interpretazione e l'applicazione delle fonti del diritto corporativo seguono le regole sull'interpretazione delle leggi in generale» (G. ZANOBINI, *Il diritto corporativo*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Appendice, Roma, 1938, p. 983).

⁵ Come è noto, al tempo dell'entrata in vigore del Codice civile la Camera dei deputati non esisteva più. La Camera dei fasci e delle corporazioni fu istituita con la l. 19 gennaio 1939, n. 129 e tenne la seduta inaugurale il giorno 23 marzo dello stesso anno. La Camera dei fasci fu sciolta, dopo la caduta del regime fascista, dal r.d.l. 2 agosto 1943, n. 705 (il quale prevedeva che, entro quattro mesi dalla fine della guerra, si sarebbero dovute svolgere le elezioni per la nuova Camera dei deputati). Per un approfondito resoconto v. P. CALAMANDREI, *La funzione parlamentare sotto il Fascismo*, in AA.VV., *Il Centenario del Parlamento, 8 maggio 1848-8 maggio 1948*, Roma, 1948, p. 261 ss. V. anche, fra gli studi contemporanei, E. GIANFRANCESCO, *Parlamento e regolamenti parlamentari in epoca fascista*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 2, 2008, p. 1 ss.

fonti del diritto? In assenza di una prescrizione legislativa, l'interprete sarebbe libero di intendere una disposizione giuridica (quella non prodotta dalla legge ordinaria) secondo un personale (e arbitrario) criterio. Con ciò la funzione dello *ius positum* (attraverso cui si afferma la «statualità» del diritto) verrebbe indebolita e, anzi, vanificata. Le stesse «leggi ordinarie», anzi, non potrebbero essere «governate» dall'art. 12 disp. prel. c.c.; e ciò a cagione del fatto che le fonti del diritto di un dato ordinamento vanno necessariamente coordinate tra loro. Esse non sono «nomadi» in grado di vivere isolate le une dalle altre; il che può pure dirsi affermando che un dato «sistema» di fonti del diritto deve essere soggetto a criteri interpretativi omogenei. Soltanto a mo' di esempio, si consideri il rapporto tra legge statale e legge regionale (art. 117 Cost.): come potrebbe dispiegarsi concretamente il criterio «gerarchico» e quello di «competenza», congegnato dalla Costituzione, se le leggi statali e quelle regionali fossero destinatarie di criteri ermeneutici incerti? Lo stesso sindacato di costituzionalità, promuovibile dal Governo o dalla Regione per «sconfinamento» delle competenze (art. 127 Cost.), finirebbe di fatto per essere impraticabile⁶.

Infine, ma non per ultimo, si deve considerare che, se il giudice non avesse a disposizione omogenei criteri ermeneutici (da dispiegare per tutte le fonti del diritto), la solenne (e fondamentale) previsione costituzionale, secondo cui egli è soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.), finirebbe per diventare lettera morta, lasciando l'interprete libero di «creare» il diritto⁷.

Se si conviene con questi rilievi, si dovrà conseguentemente affermare che l'art. 12 disp. prel. c.c. costituisce l'architrave dell'intero nostro ordinamento: e infatti, nella misura in cui il giudice applicherà la norma giuri-

⁶ Non è un caso che, ove si volga lo sguardo al diritto dell'Unione Europea (di cui questo studio non si occupa specificamente; v., però, *infra*, Cap. IV, § 5), ci si accorge che una delle questioni più avvertite è quella della interpretazione «uniforme» del diritto transnazionale. Se la stessa norma europea dovesse essere interpretata dal giudice italiano, tedesco o spagnolo secondo i canoni ermeneutici dei rispettivi ordinamenti, ci troveremmo di fronte a regole diverse nel «diritto vivente» dei diversi Paesi della UE. Ai fini dell'uniformità del diritto applicabile, dunque, è attribuito alla Corte di Giustizia il potere di interpretare le norme del diritto europeo. La Corte, in particolare, è competente in via esclusiva a risolvere le questioni di interpretazione del diritto europeo (artt. 234 TCE-267 TFUE).

⁷ Cfr., in giurisprudenza, Cass., 24 agosto 2017, n. 20357, secondo cui «i regolamenti edilizi sono espressione di una potestà normativa secondaria in quanto disciplinano tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa od integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente. Ne consegue che la relativa interpretazione non va condotta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, ma secondo quelli dettati dall'art. 12 delle preleggi».

dica secondo il criterio letterale e quello che tiene conto dell'intenzione del legislatore, avrà assicurato l'affermazione degli interessi che sono veicolati nel diritto positivo.

3. Il «senso» che si palesa dal «significato delle parole» secondo la «loro connessione»

Si è studiata, in precedenza, l'espressione «legge» contenuta nell'art. 12, 1° co., disp. prel. c.c. Converrà ancora rimanere sulla prima parte dell'articolo, che impone all'interprete di attribuire alla disposizione il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse».

Si cominci con le cose più semplici, sulle quali vi è – almeno mi pare – una condivisione generale. Ebbene, il «significato di una parola» è quello attribuito dalla «lingua» (italiana, tedesca, francese) utilizzata per scrivere una disposizione giuridica. Nel caso che ci occupa, dunque, si dovrà avere riguardo al vocabolario della lingua italiana per comprendere il significato delle parole.

Una disposizione si occupa delle «fragole», del «bronzo», dei «torrenti»: cosa vogliono dire queste parole? Utilizziamo il vocabolario *on line* della Treccani. Da esso apprendiamo che la fragola «è una pianta rizomatosa del genere *fragaria* che cresce in climi temperati, su terreni soffici e umidi: ha foglie alterne trifogliate, con fiori bianchi di cinque petali riuniti in corimbo»; questa pianta, inoltre, ha un «ricettacolo, molto ingrossato, cuoriforme, generalmente rosso, a polpa succosa, edule», detto anch'esso «fragola»⁸. Leggendo il vocabolario della lingua italiana, dunque, abbiamo appreso una cosa (forse non così nota): quando si parla di «fragola» ci si riferisce sia alla piantina verde sia al «ricettacolo» rosso. Ed allora, una disposizione che si occupi delle «fragole» (prescrivendo che nel mercato di quel paese «è vietata la vendita di fragole» per due settimane) farà riferimento all'una accezione o all'altra? O a tutte e due? È evidente che la nostra attività interpretativa non può fermarsi qui, soprattutto quando la «connessione» fra le parole non risulti dirimente.

Ed ancora, immaginiamo che una disposizione giuridica preveda l'imposizione di una determinata tassazione per chi venda il «bronzo». Di cosa

⁸ <https://www.treccani.it/vocabolario/fragola/>.

stiamo parlando? Il vocabolario della lingua italiana specifica che il «bronzo» è una «categoria di leghe metalliche in cui entrano come componenti principali il rame (in proporzione superiore al 70%), che conferisce malleabilità alla lega, e lo stagno, che le conferisce durezza, mentre piccole quantità di altri elementi le attribuiscono proprietà particolari»⁹. Ora, si ipotizzi che Tizio si accinga a vendere un certo quantitativo di «bronzo» a un possibile acquirente. Nel momento della vendita, però, le parti si accorgono che la lega metallica presenta una componente in rame pari al 40%: dunque, non si sta vendendo «bronzo» e, di conseguenza, la vendita (che le parti accettano comunque di concludere) non sarà soggetta alla tassazione prevista soltanto per quest'ultimo metallo.

Infine, cosa vuol dire la parola «torrente»? Interessa capire bene il significato di questa parola quando, ad esempio, una disposizione prescriva che i proprietari di terreni attraversati da «torrenti» siano tenuti a realizzare una determinata attività di manutenzione degli argini. Il torrente non è un fiume, né un canale di scolo: si tratta, invece, di un «corso d'acqua caratterizzato dal regime variabilissimo dei deflussi, con alternanza di portate piccole o nulle e di piene violente; è costituito, nella sua parte più elevata, da un bacino di formazione o di raccolta delle acque meteoriche con notevole trasporto di materiale solido, da un canale di deflusso a forte pendenza, talora incassato o interrotto da salti, e, allo sbocco nella valle, da una zona di accumulo con conoidi di deiezione di dimensioni e spessore anche notevoli»¹⁰. Pertanto, se una persona è proprietaria di un terreno sul quale scorre un flusso d'acqua in cui non si verifica l'alternanza di portate piccole o nulle con piene violente, avrà buoni argomenti per affermare che non è tenuto a realizzare quell'attività manutentiva prescritta dalla disposizione giuridica dettata per i «torrenti».

Riflettendo sui tre esempi appena proposti, può osservarsi quanto segue: la tradizione vuole che l'art. 12, 1° co., disp. prel. c.c. vada letto nel senso che ogni singola parola di una disposizione acquista significato grazie al contesto della frase in cui la stessa è calata (ogni singola proposizione, inoltre, dovrà essere letta secondo le regole della lingua utilizzata). Si consideri, ad esempio, una disposizione secondo cui «l'azione è prescritta entro ...»; un'altra, invece, prevede che «è prescritto l'utilizzo del casco». Lo stesso termine («prescritto»), letto in connessione con altre parole, assume un significato del tutto diverso.

⁹ <https://www.treccani.it/vocabolario/bronzo/>.

¹⁰ <https://www.treccani.it/vocabolario/torrente/>.

Tuttavia, dovrà dirsi che in alcuni casi non basterà «connettere» le parole tra loro (all'interno della singola disposizione) al fine di comprenderne il significato letterale. Occorrerà, invece, procedere a una lettura «logico-sistematica» della parola stessa o a una sua comprensione secondo un criterio «logico-giuridico»¹¹. Si prenda ancora il primo degli esempi poc' anzi proposti, in cui si immaginava una disposizione che vietasse, nel mercato di quel paese, la «vendita di fragole» per due settimane. Ci riferiamo alla piantina o al «ricettacolo» cuoriforme? Il testo normativo su cui si sofferma l'attenzione dell'interprete potrebbe non chiarirlo (neanche «connettendo» tra loro le parole); ed allora, è necessario avere riguardo ad altre (eventuali) disposizioni in grado di chiarire quale sia l'oggetto del divieto. Per comprendere la «lettera» della parola, dunque, si procede a un'interpretazione sistematica (*id est*: si «cala» la disposizione nel contesto normativo di riferimento, in grado di dissipare il dubbio che l'interprete deve risolvere). Oppure, in mancanza di disposizioni giuridiche che servono per la «comparazione», si porrà mente alla «ragione» della disposizione e, dunque, al bene giuridico tutelato attraverso di essa. Ebbene, considerando che la disposizione mira a tutelare la salute pubblica, si concluderà che la stessa vieta sia la vendita del «ricettacolo» cuoriforme sia delle piantine (le quali da lì a poco faranno maturare quei frutti che hanno cagionato problemi di salute). Per arrivare a queste conclusioni si è utilizzato il metodo «deduttivo». In particolare, si argomenterà che: i) si sono verificati, in quella determinata zona, problemi di salute derivanti dall'ingerimento delle fragole; ii) per affrontare questi problemi è stata emanata una disposizione giuridica; iii) la tutela della salute dei cittadini di quel paese è assicurata ove si vieti sia la vendita di piantine sia la vendita dei frutti rossi prodotti a livello locale.

Il discorso però non può considerarsi chiuso. L'operazione ermeneutica appena compiuta, infatti, serve a individuare il significato «letterale» della parola. Nulla esclude che, avendo riguardo all'«intenzione del legislatore»¹², quel significato sia da «precisare» ulteriormente. Seguendo questa via, per rimanere al nostro esempio, si arriverà a concludere che non è vietata la vendita di fragole e di piantine provenienti da territori diversi da quello che ha originato problemi di salute (sono vietate, dunque, soltanto le vendite «locali»).

¹¹ Sul punto, *amplius*, Cap. II, §§ 2 ss.

¹² Cap. II.

Dalle considerazioni svolte si possono trarre due parziali conclusioni.

Innanzitutto, ove consti (come nell'esempio appena ricordato) la duplicità o la pluralità di significati di una parola contenuta in una disposizione giuridica, e la lettura «connessa» delle parole non consenta l'operazione di *reductio ad unum*, il criterio «logico-sistematico» o «logico-giuridico» ci restituiranno il significato letterale della parola, che peraltro potrà essere ulteriormente corretto entro i limiti che si studieranno¹³. L'intenzione del legislatore, per questa via, permetterà di svolgere una duplice attività interpretativa: i) scelta del significato da attribuire alla parola; ii) precisazione del significato attribuito. Si tratta di due attività logicamente distinte, è vero: tuttavia, ad esse l'interprete si dedicherà con un'unica operazione intellettuale.

Ove invece il significato della parola di una disposizione risulterà *prima facie* univoco (anche grazie alla lettura «connessa» dei termini), si sarà raggiunto un primo risultato interpretativo: quest'ultimo costituirà il punto di partenza dell'ulteriore indagine «logico-sistematica» o «logico-giuridica», che necessariamente l'interprete sarà chiamato a compiere.

L'esempio su cui in precedenza ci si è intrattenuti, peraltro, ci dice una cosa importante. Accade di sovente che i termini abbiano una valenza tecnico-scientifica; il che richiede di accedere a conoscenze proprie di quella branca che viene in considerazione. Si pensi a una legge che introduca alcune limitazioni alla vendita dell'alluminio, o che preveda il divieto di commerciare materiali che contengano l'amianto. Ora, cosa è l'«alluminio»? E l'«amianto»? Il giurista dovrà conoscere il significato preciso di questi termini; e per farlo non potrà che far capo a conoscenze di tipo scientifico. Apprenderà, così, che l'alluminio è un «metallo di colore bianco argenteo, duttile, malleabile, di densità 2,699 g/cm³ se laminato o trafilato e quindi ricotto (allo stato di getto la densità può risultare leggermente inferiore), buon conduttore di calore ed elettricità; fonde a 660,1 °C, bolle a 2327 °C»¹⁴.

Dove saranno apprese queste notizie specifiche? Qui converrà svolgere qualche precisazione. Da un lato, è ben possibile che il termine scientifico (per la sua importanza o per la sua diffusione nelle relazioni socioeconomiche) si rinvenga e sia spiegato in un «vocabolario generale» della lingua italiana. In questo processo di apprendimento, l'esegeta dovrà essere edotto di un fatto: egli sta leggendo il risultato delle conoscenze scientifiche ac-

¹³ Sulla seconda parte dell'art. 12, 1° co., disp. prel. c.c. v. Cap. II.

¹⁴ <https://www.treccani.it/enciclopedia/alluminio>.

quisite e stratificate nel tempo. Proprio per questo, risulta fondamentale accedere a una «fonte» accreditata e riconosciuta dalla comunità scientifica; in alcuni casi, anzi, occorrerà confrontare quanto appreso con le risultanze contenute in un'altra (attendibile) fonte di cognizione¹⁵. Dall'altro lato, può succedere che il termine (a causa della sua specificità) non si rinvenga in un dizionario generale; in questi casi, all'interprete sarà richiesto di consultare testi più specifici (ferma restando l'opportunità – se non la necessità – di confrontare le acquisizioni maturate con altri testi settoriali).

Di fronte alla problematica appena tratteggiata, che involge l'interpretazione di termini tecnico-scientifici, emerge un rilievo di fondo, che è quasi un *leit motiv* nel discorso ermeneutico: in non pochi casi è fuorviante (se non errato) affermare che l'attribuzione del significato letterale di una parola sia una faccenda che si possa risolvere tutta all'interno della disposizione giuridica esaminata. Quella parola (e dunque la disposizione giuridica) dovrà essere colta utilizzando gli appropriati codici interpretativi, senza i quali l'interpretazione rischia di sfociare nell'arbitrio.

Lo stesso approccio, sia chiaro, si dovrà adottare di fronte a una disposizione che contenga termini tecnico-giuridici. Consideriamo, ad esempio, l'art. 1, 1° co., c.c., per il quale «la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita». Ci si chiede cosa sia la «capacità giuridica». Edotti del fatto che si tratta di un termine giuridico, potremo cercare il suo significato in un dizionario giuridico: da esso si apprende che la «capacità giuridica» indica la idoneità di un soggetto di essere un «centro di imputazione giuridica», ossia titolare di diritti, obbligazioni e delle altre situazioni giuridiche attive e passive. La definizione, a ben guardare, può considerarsi appagante. Il punto, però, è un altro: da dove si trae la sintetica (e dottrinale) definizione di «capacità giuridica»? L'interprete dovrà avere riguardo al complesso di norme che si occupano, nel Codice civile e nelle leggi speciali, della «capacità giuridica». Attraverso la lettura «sistematica» giungerà a individuare il corretto significato delle parole oggetto di indagine. Se questo è vero, si dovrà dire che i termini giuridici non hanno un

¹⁵ Il giudice, in particolare, di fronte a una controversia che ruoti attorno all'applicazione di una disposizione contenente un termine tecnico-scientifico, potrà essere indotto a nominare un consulente d'ufficio, incaricato di accertare direttamente il profilo scientifico in esame. Si immagini una controversia in cui sia dibattuto se il materiale oggetto di compravendita è alluminio o meno (e, quindi, se le limitazioni al commercio, previste da un'eventuale legge sull'alluminio, riguardano i fatti oggetto di causa). Al perito verrà chiesto, in questo caso, di rispondere al seguente quesito: «dica quale sia la composizione chimica del materiale oggetto di causa».

primo significato «letterale», da verificare calando la parola nel «sistema»; sarà quest'ultimo, invece, a dare sostanza e vitalità a parole che trovano nel linguaggio normativo la loro nascita e la loro giustificazione. Attraverso un criterio logico-sistematico, come pure può dirsi, si perverrà al significato «letterale» delle parole. Lo stesso criterio, peraltro, consentirà di specificare quel significato, rendendolo corrispondente all'«intenzione del legislatore». Pure in questo caso, a fronte di due attività interpretative logicamente distinte (significato da attribuire alla parola e suo «assestamento»), l'interprete si troverà a svolgere un'unica operazione intellettuale. Ragionamento non diverso, si intende, dovrà essere compiuto allorché il termine giuridico in esame non permetta di istituire una relazione «sistematica» fra una o più disposizioni. In tal caso, occorrerà far capo al criterio logico-giuridico¹⁶, il quale permetterà di attribuire un significato all'espressione (significato che sarebbe sbagliato rinvenire attraverso il mero utilizzo della «grammatica» della lingua italiana).

Resta inteso che ogni disposizione giuridica obbedisce alla «grammatica» che regola la lingua adottata. In particolare, la morfologia (dal greco *morphè*: «forma») studia – secondo un sistema condiviso di regole – come si comportano le parole di una lingua¹⁷; ed ancora, la sintassi (dal greco *syntaksis*: «ordinamento») indaga il modo in cui le parole si combinano in frasi e come le frasi si combinano tra loro. L'interprete, dunque, per comprendere il significato «letterale» di una parola di un testo normativo, non potrà prescindere dalle regole della grammatica, le quali sono estranee (o, per meglio dire, preesistenti) alla disposizione giuridica.

In definitiva, operano una (inammissibile) riduzione concettuale del fenomeno interpretativo coloro i quali ritengono – per lo più in via trattativa – che l'attribuzione del significato letterale delle parole di una disposizione giuridica sia un'operazione la quale possa risolversi all'interno della disposizione stessa, accedendo a un significato restituitoci dal vocabolario della lingua italiana e avendo riguardo alla «connessione» delle parole.

¹⁶ V. Cap. II, § 3.

¹⁷ Il sistema di «regole» in parola non potrà certo considerarsi immutabile. Basti considerare, fra l'altro, che la morfologia studia la formazione di nuove parole attraverso un suffisso (elemento linguistico che si pone al termine di una parola per formarne un'altra) o un prefisso (elemento linguistico che si pone all'inizio di una parola per formarne un'altra). Se alla parola *computer* aggiungiamo il suffisso *izzare* abbiamo ottenuto il verbo *computerizzare*. Se alla parola *allarme* premettiamo il prefisso *pre* saremo di fronte al *preallarme*.

4. I «confini» dell'interpretazione letterale. L'«interpretazione estensiva»

Su un punto non può dubitarsi: lo *step* consistente nella ricerca del significato «letterale» di una parola costituisce un momento ineludibile dell'attività dell'interprete. Proprio per questo dobbiamo intrattenerci su una questione che attiene alla «lettera» delle parole: in particolare, ci si deve chiedere se possa considerarsi interpretazione «letterale» la c.d. «interpretazione estensiva»; e, ancora, se sia tale la c.d. «interpretazione riduttiva». Oppure deve dirsi che entrambe le interpretazioni «superano» il significato letterale di una parola. In materia sembrano prospettarsi, talvolta, approcci diversi. La risposta, se si riflette, dipende dalla definizione attribuita ai due criteri in parola.

Ebbene, se non si vuole «tradire» irragionevolmente il significato dell'aggettivo «estensivo» e dell'aggettivo «riduttivo», dovrà dirsi che le interpretazioni in esame rientrano nell'interpretazione «letterale». Entro il perimetro «letterale», l'interprete sceglierà quei significati che meglio si addicono alla *ratio legis*.

Si cominci con l'«interpretazione estensiva» di una parola non avente un significato tecnico-giuridico. L'attività ermeneutica da compiere consiste nel verificare l'«evoluzione» della parola rispetto al suo significato iniziale. Per accertare questa «evoluzione» si deve far capo a regole di ingaggio che converrà esplicitare attraverso un primo esempio.

Si consideri la parola «disco». Ebbene, la sua etimologia si rinviene nella parola latina *discus*, (ma anche in quella greca δίσκος). Il «disco», originariamente, indicava «un attrezzo di forma lenticolare, un tempo di pietra o metallo, oggi sostituito generalmente da un corpo di legno recante al centro due placche di ferro e circondato da un anello metallico, adoperato dagli atleti nelle gare di lancio»¹⁸. Avendo riguardo a una prospettiva diacronica, si deve convenire sul fatto che tutti i (diversi) significati che nel corso del tempo si sono manifestati costituiscono una «estensione» dell'originaria accezione. In particolare, si è cominciato a utilizzare la parola «disco» per designare un oggetto circolare, a facce piane e di dimensioni varie, la cui funzione è per lo più specificata in relazione ai diversi campi in cui lo stesso oggetto è impiegato. Si pensi ai «dischi di segnalazione», di vari colori, utilizzati per le segnalazioni convenzionali tra i carrarmati (pri-

¹⁸ <https://www.treccani.it/vocabolario/disco/>.

ma che questi fossero provvisti di apparati radio). O ancora, avendo riguardo all'elettronica, si consideri il «disco» ricoperto su una o su entrambe le facce di uno strato di sostanza magnetizzabile, su cui possono essere registrati e letti (attraverso piccoli elettromagneti detti «testine»), dati e informazioni. In particolare, nei calcolatori «personali» si usa un disco magnetico principale come «memoria fissa» (il c.d. «disco rigido» o *hard disk*), e si impiegano (o meglio, si impiegavano) «dischi asportabili» più piccoli (i *floppy disk*) come «memorie di lavoro» (sostituiti nel corso del tempo dai *Cd Rom* e dalle «chiavette») ¹⁹. Infine, avendo riguardo al campo della musica, a chi non è più giovane viene in mente (a parte il «disco fonografico»), il «disco a solco normale», con frequenza di rotazione di 78 giri al minuto, in seguito sostituito dai «dischi a microsolco» (monofonici, stereofonici e anche quadrifonici), con frequenza di rotazione di 45, 33 e 16 giri al minuto. Nei tempi più recenti, grazie alla diffusione delle tecniche digitali di registrazione ed elaborazione del suono, hanno preso piede i dischi a lettura ottica tramite un fascio di luce laser (i *compact disc*).

Fra il Discobolo di Mirone e i moderni dispositivi magnetici c'è una parte importante della storia dell'uomo. Al di là di questo, qui importa rilevare che nelle parole è possibile rinvenire un'etimologia, che definisce e circoscrive il significato originario delle stesse. Tuttavia, nel corso del tempo il significato delle parole si «estende», tanto da consentire un loro utilizzo in «settori dell'attività umana» più disparati (persino in quelli – frutto dell'evoluzione del sapere umano – che neppure potevano essere immaginati nel momento della genesi dei termini). Ciascun «settore dell'attività umana» in cui si espandono le parole, si badi, è potenzialmente in grado di assecondare ulteriori «estensioni», come si è visto a proposito della parola «disco» (utilizzata nel settore dell'elettronica). Anzi, nella misura in cui i termini assumono un significato di tipo tecnico-scientifico, è possibile assistere a una loro naturale «evoluzione», correlata ai progressi compiuti dal sapere umano. Si immagini una disposizione che vieti espressamente la riproduzione di dischi contenenti parole blasfeme. La parola disco, è evidente, fa riferimento ai c.d. vinili (ossia i dischi, che si usavano una volta, a 33, 45 e 78 giri). Tuttavia, si può interpretare estensivamente la parola con-

¹⁹ Il che dimostra come la capacità «estensiva» di una parola (specie quando essa sia riferita a un determinato settore del sapere umano, come quello della tecnologia) può subire non lievi battute d'arresto (fino ad esaurirsi). Nel campo dell'elettronica, la parola «disco asportabile» (*floppy disk*) oggi non è quasi più utilizzata, a causa della palese (e repentina) obsolescenza di questo supporto magnetico.

tenuta nella norma, ritenendo che essa si debba riferire anche ai moderni CD, Dvd e Blu-ray, da intendersi come «dischi».

Il rilievo da ultimo svolto evidenzia un aspetto importante, da tenere presente nel discorso giuridico e, in particolare, in quello ermeneutico. Quando si vuol studiare la capacità «espansiva» di una parola, è necessario avere riguardo a quel «settore dell'attività umana» cui la stessa si riferisce. Nel caso appena rappresentato, l'interprete non dovrà attendere alle molteplici ed eterogenee applicazioni della parola «disco» (lo sport, la scienza, la tecnologia e così via), ma al campo «musicale», cui indubitabilmente la disposizione si riferisce.

L'approccio appena tratteggiato si basa su quella branca della linguistica chiamata «semantica diacronica» (o «storica»): essa indaga, fra l'altro, la capacità espansiva di una parola nel corso del tempo²⁰. A seconda dei casi, peraltro, l'interprete potrà avvalersi anche della «semantica sincronica», che studia il diverso significato assunto da una parola in una data epoca storica²¹. Per questa via, si potranno individuare «neologismi semantici», ossia parole che acquistano un diverso significato in una data epoca storica. Si pensi al verbo «finalizzare», che come parola nuova compare a metà Ottocento con il significato di «portare a termine, concludere». Nella seconda metà del Novecento con esso si indicava «l'attribuzione di un fine, di uno scopo». Tuttavia, sempre nel Novecento (soltanto qualche decennio dopo) ha acquistato il significato, in ambito sportivo, di «andare a rete, segnare un punto»²².

Si giunge, così, all'«interpretazione estensiva» di una parola tecnico-giuridica, ossia di una parola che nasce e acquista sostanza e significato nel linguaggio delle disposizioni giuridiche. Ebbene, si è visto in precedenza

²⁰ F. CASADEI, *Lessico e semantica*, Roma, 2003. Fondamentale, in materia, è lo studio di J. TRIER, *Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes. Von den Anfängen bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts*, I, 1931, Heidelberg.

²¹ V., in argomento, R. PERONI, *Comprensione e produzione del senso. Saggi di semantica sincronica*, Pisa, 1991.

²² A fugare ogni dubbio sul fatto che l'«interpretazione estensiva» sia un'interpretazione «letterale», ci pensa la giurisprudenza penale: secondo questa, mentre nel diritto penale l'applicazione analogica è legislativamente vietata (art. 25, 2° co., Cost.; art. 14 disp. prel. c.c.), il giudice può ricorrere all'«interpretazione estensiva» delle parole di una disposizione penale, trattandosi pur sempre di «interpretazione letterale» (Cass. pen., sez. II, 29 marzo 2019, n. 13795).

che il significato letterale di una siffatta parola si ricava attraverso un criterio logico-sistematico²³; quest'ultimo, si è pure accennato, potrà consentire di pervenire a un risultato interpretativo che si discosta dal primo significato attribuito alla parola²⁴.

Ora, uno dei possibili «discostamenti» si avrà grazie a un'«interpretazione estensiva» della parola tecnico-giuridica. Vediamo subito di cosa si tratta attraverso un esempio. L'art. 2048, 1° co., c.c., prevede che «il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei *figli minori* non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante». Si cominci con il dire che l'espressione «figlio minore» ha un significato tecnico-giuridico. È la legge, in pratica, a indicarci quando un figlio può essere considerato minorenni²⁵; è la legge, ancora, a mostrarci quali siano le conseguenze del riconoscimento dello *status* di figlio minore. Ferma questa premessa, la domanda da porsi è la seguente: il Codice civile del 1942 si riferiva anche ai figli minorenni adottivi? La risposta non può che essere negativa, posto che all'epoca era sconosciuto l'istituto dell'adozione dei minorenni²⁶: occorrerà aspettare il 1967 per avere una prima legge organica in materia. Tuttavia, proprio l'evoluzione della legislazione in materia (l'accennata l. n. 431/1967, la l. n. 184/1983 e le successive modifiche) permettono di «estendere» il significato dell'espressione «figli minori», contenuta nell'art. 2048, 1° co., c.c., fino a ricomprendervi oggi anche i figli minori adottati (*lex minus dixit quam voluit*)²⁷.

Dal che si può trarre una considerazione di sintesi: di fronte al significato «letterale» di una parola tecnico-giuridica (cui si giunge attraverso una visione d'insieme dell'ordinamento in cui essa è calata), si potrà «estendere» il suo significato entro i limiti consentiti dal sistema normativo. In par-

²³ In questo Cap., § 3; ma v., *amplius*, Cap. II.

²⁴ Il tema sarà trattato, *ex professo*, nel Cap. II.

²⁵ Ai tempi dell'emanazione del Codice civile la maggiore età si acquistava con il compimento del ventunesimo anno di età.

²⁶ Pure il Codice civile del 1865 non prevedeva l'adozione dei minorenni; semmai, disciplinava l'adozione dei maggiorenni, soprattutto per motivi di merito, mentre per i minori era previsto l'istituto della «tutela», grazie alla quale le persone «caritatevoli» potevano curare i bambini abbandonati e meritevoli.

²⁷ Nessuno, del resto, potrà dubitare del fatto che la disposizione codicistica si applica anche ai figli minori nati a seguito dell'utilizzo di una delle tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla l. n. 40/2004.

ticolare, occorrerà avere riguardo all'evoluzione diacronica dell'ordinamento giuridico (come nell'esempio proposto); nulla esclude, però, che l'«interpretazione estensiva» sia richiesta da una serie di disposizioni giuridiche emanate contestualmente alla norma oggetto di interpretazione (si pensi agli articoli di una legge che «impongono» l'«interpretazione estensiva» di una parola contenuta in una disposizione dello stesso testo legislativo).

4.1. L'«interpretazione riduttiva»

Ci si deve ora occupare dell'«interpretazione restrittiva» la quale, come pure si è anticipato, mette capo a un'attività ermeneutica che rimane dentro i confini della «interpretazione letterale».

L'«interpretazione riduttiva» permette di individuare, all'interno del significato della parola, dotata di un certo grado di genericità, uno dei sottosignificati; ed è possibile che sia proprio quest'ultimo ad attagliarsi alla c.d. intenzione del legislatore (svelata, in particolare, attraverso il «criterio logico-sistematico»).

Ecco un esempio. Un'immaginaria legge (rubricata «misure di sostegno per alberghi situati nella zona X, con reddito annuo non superiore a Y») prevede, all'art. 2, che gli alberghi aventi quella ubicazione e quel reddito siano destinatari di una determinata agevolazione fiscale. Prevede, ancora, l'art. 3 di questa legge: «gli alberghi godranno di una proroga di tre mesi per il pagamento delle tasse relative all'anno 2023». Quest'ultimo articolo si riferisce, genericamente, agli «alberghi»: dobbiamo dunque ritenere che qualsiasi esercizio alberghiero (a prescindere dalla sua collocazione geografica e dal suo reddito) sarà beneficiario della proroga per il pagamento delle imposte? Il criterio logico-sistematico (il cui studio non appartiene a questo capitolo)²⁸ condurrà sulla giusta via. Ci dirà, in particolare, che l'interprete dovrà operare due «riduzioni»: in primo luogo, non si dovrà far riferimento (come suggerirebbe la mera «lettera» della parola) a qualsiasi albergo, ma solo a quelli della zona X; in secondo luogo, occorrerà aver riguardo soltanto a quegli alberghi, della zona X, i quali abbiano un reddito non superiore a Y.

Si passi, ora, all'«interpretazione riduttiva» di una parola tecnico-giuridica. Pure in questo caso, la «riduzione» potrà essere compiuta quando la parola oggetto di interpretazione possieda un tasso più o meno ampio di

²⁸V. Cap. II, § 3.

genericità. Si consideri, per comprendere bene il punto, l'art. 117, 1° co., Cost., secondo cui «*la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*». Si abbia riguardo, qui, alle parole «potestà legislativa» «delle Regioni». Ebbene, la formula ampia del termine «potestà legislativa» porterà l'interprete ad affermare che le Regioni sono dotate del generico potere di creare disposizioni giuridiche, comprese quelle di diritto privato? Si tratta di una conclusione che deve essere disattesa attraverso una lettura sistematica della disposizione costituzionale, attraverso la quale si arriva a escludere che le Regioni possano legiferare nella materia dell'ordinamento civile (art. 117, 2° co., Cost., lettera l).

Gli esempi svolti confermano quanto anticipato a proposito dell'interpretazione in esame: la «riduzione» potrà compiersi soltanto quando la parola presenti un grado più o meno ampio di genericità. Per questa via, il significato «circoscritto» della parola è quello che meglio corrisponde all'intenzione del legislatore.

5. Il «campo semantico» di una parola. Una premessa

Si è visto come, muovendosi nell'alveo dell'art. 12, 1° co., disp. prel. c.c., l'interprete possa correggere il significato delle parole contenute nella disposizione oggetto di indagine. In particolare, nella ricerca dell'«intenzione del legislatore» egli è abilitato a discostarsi dal significato «originario» di una parola per addivenire a una «interpretazione riduttiva» o a una «interpretazione estensiva». Si è sempre nell'ambito, qui, di un'interpretazione letterale che, per comodità espositiva, abbiamo definito «interpretazione letterale in senso stretto».

Si è pure accennato al fatto che il significato di una parola può essere oggetto di un'interpretazione che si è chiamata «interpretazione letterale in senso ampio». La *ratio legis*, infatti, richiede talvolta di attribuire al termine un significato che rientra nel suo «campo semantico». Con questa espressione si intende, in linguistica, l'area di significato coperta da una parola o da un gruppo di parole in stretta relazione di significato²⁹.

²⁹H. JACKSON, E. ZÉ AMVELA, *Words, Meaning, and Vocabulary: an introduction to modern english lexicology*, 2° ed., London, 2000, p. 14.